

Campionato Nazionale Fase 1 C11 Prato - Campionato Fase 1 calcio a 11

Comunicato Ufficiale N.30bis del 24/03/2023

Il presente Comunicato è composto da 3 pagine

Link al [Regolamento Tecnico Nazionale](#)

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n°16 anno 2022/2023
Ricorrente: PRATO ASDComitato
UISP : PRATO
gara del 06.02.23 PRATO CITY– PRATO ASD C.U. n. 23 del 10.02.2023 e
C.U. 24 del 15.02.23

In data 14.02.2023, l'ASD Prato, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado, con cui è stata inflitta la squalifica sino a tutto il 06.04.2023, nei confronti del proprio tesserato Palanti Davide, ai sensi dell'art. 222 RTN.

La ricorrente chiede la rivisitazione della squalifica inflitta, lamentando la mancata applicazione della più mite sanzione prevista dall'art. 217 RTN, in quanto, in buona sostanza, la condotta tenuta risulterebbe scevra degli elementi soggetti del gesto addebitato, nonché l'eccessività della sanzione irrogata.

A sostegno della propria tesi, la ricorrente pone all'attenzione di questa Commissione precedenti giurisprudenziali della Corte Spor. App Federale, che a parere di questa Commissione, seppur apprezzabili, non possono in alcun modo vincolare l'odierno giudicante.

La ricorrente ritiene che la frase profferita dal proprio tesserato sia annoverabile nelle offese e la spinta che questi avrebbe inferto era volta, invece, ad attirare l'attenzione del DG che, evidentemente era occupata altrove.

Effettivamente dalla lettura del rapporto arbitrale si evince come il Palanti abbia tenuto una serie di proteste, sicuramente inquadrabili nell'art. 217 RTN, nei confronti del DG, che inoltre viene appellato quale "demente", fino a spingerlo, facendolo indietreggiare di 2 metri.

A parere di questa Commissione, la condotta tenuta dal Palanti non può essere sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 222 in quanto carente dell'atteggiamento minaccioso richiesto dalla norma incriminatrice.

Parimenti in merito alla "spinta" che il tesserato della ricorrente ha inferto all'arbitro, se da una parte non può essere interpretata quale modo per attirare l'attenzione dell'arbitro, dall'altra risulta epurata di qualsivoglia connotato violento. Appare evidente che se il Palanti avesse voluto perpetrare un atto violento nei confronti del DG questi avrebbe ben potuto concretizzare altro e diverso gesto.

A parere di questa Commissione, lo spingere il DG o comunque appoggiargli la mano risulterebbe sussumibile nelle scorrettezza, tosto che ai sensi dell'art. 106 RTN *“Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (artt. 223 e 224)”*, mentre l'aver appellato il DG quale *“demente”* non può che concretizzare la fattispecie di cui all'art. 218. A tali condotte, inoltre, deve essere applicata l'aggravante di cui agli artt. 116-119 RTN.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, ACCOGLIE parzialmente il ricorso avanzato in favore del Sig. Palanti, riducendo la squalifica inflitta sino al 21.03.22 e per gli effetti dispone la restituzione della cauzione.

Così deciso in Firenze il 23.03.2023.

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente) Giorgia

Badalassi

Alessia Bimbi